fino a tre mesi le trasgressioni all'articolo 70, alinea 4°.

« Sono punite con la pena del carcere non minore di tre mesi nè maggiore di sei le trasgressioni all'articolo 71.

« Le trasgressioni all'articolo 76, alinea 2°, saranno punite con la pena stabilita dall'alinea 2° dell'articolo 29 del Codice penale.

« Art. 123. Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440 e 441 del Codice penale italiano.

« Il decreto reale del 22 giugno 1865, numero 2355 è convertito in legge. »

Su questi articoli non vi è proposta alcuna.

Pongo ora ai voti l'articolo terzo complessivamente.

(È approvato.)

Ora vengono gli articoli aggiunti che prenderanno il loro numero progressivamente.

« Art. 4. I cancellieri delle preture sono tenuti di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza del circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunziate dai giudici in materia di polizia. »

ERCOLE. Io ne propongo la soppressione. (*Rumori di impazienza*)

È una disposizione inutile questa. Il ministro con una circolare dà questa disposizione ai suoi impiegati; volete fare un articolo di legge per una provvisione che spetta al ministro? Propongo quindi la soppressione dell'articolo 4.

LACAVA, *relatore*. Il primo e secondo degli articoli aggiunti, la cui importanza è incontestabile e nessuno sconosce, sono tratti dalla legge del 1865. Essi non furono riprodotti nella legge vigente, nè nel suo regolamento; di maniera che, accortisi di tale mancanza, i ministri dell'interno e della giustizia cercarono supplirvi con delle circolari, con le quali si prescriveva quanto nei detti articoli era stabilito.

Frattanto, praticamente è avvenuto che, non ostante le circolari del guardasigilli e del ministro dell'interno, queste disposizioni sono state poco o nulla osservate; epperciò la Commissione ha creduto opportuno di rimettere novellamente nella legge, perchè così non cadranno in dissuetudine. La Commissione quindi li mantiene.

ERCOLE. Il Ministro doveva destituire i cancellieri disubbidienti.

PRESIDENTE. Chi vorrà approvare la proposta dell'onorevole Ercole voterà contro quella della Commissione.

ERCOLE. Io dico che è un articolo inutile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo quarto.

(È approvato.)

« Art. 5. A cura del Ministero pubblico, le autorità di pubblica sicurezza delle provincie e dei circondari saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai tribunali e dalle Corti d'appello. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il regolamento sulla legge di pubblica sicurezza ed i regolamenti diversi dell'arma dei reali carabinieri saranno riveduti alla base della legge di pubblica sicurezza e delle presenti modificazioni e pubblicati con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

Tutti gli articoli sono vinti.

Ora, vi sarebbero due articoli aggiuntivi dell'onorevole Caruso.

È presente l'onorevole Caruso? (*Rumori prolungati e segni d'impazienza*)

La Commissione accetta o respinge questi due articoli aggiuntivi?

LACAVA, *relatore*. Li respinge.

PRESIDENTE. Domando se sono appoggiati.

(Non sono appoggiati.)

Ora rimangono due ordini del giorno: uno dell'onorevole Tocci, e l'altro dell'onorevole Alli-Maccarani.

Quello dell'onorevole Tocci è così concepito:

« La Camera, considerando che per la repressione del brigantaggio, che infesta tuttavia talune provincie, e particolarmente la Calabria, fa d'uopo di persecuzione attiva mediante compagnie di volontari reclutati fra gli indigeni conoscitori dei luoghi alla dipendenza dell'autorità politica, non che dell'organizzazione di uno straordinario servizio di sicurezza pubblica più esteso che sia possibile, e di grandi mezzi pecuniari, invita il Governo del Re a provvedervi nel più breve termine possibile, autorizzandolo a provvedere alle spese con decreto reale da convertirsi in legge alla riapertura della Sessione. »

La Commissione l'accetta o lo respinge?

LACAVA, *relatore*. Non è qui il luogo di fare questa questione ed a quest'ora, e quindi, per non pregiudicarla, non può accettarlo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora finalmente viene l'ordine del giorno sottoscritto dagli onorevoli Alli-Maccarani, Pancrazi, Arlotta e Bortolucci:

« La Camera invita il ministro dell'interno, perchè di concerto con quello della guerra, all'occasione di presentare il nuovo bilancio, tenga conto del giusto desiderio sentito universalmente, che la forza dei reali carabinieri venga portata a ventiduemila uomini, necessaria, giusta la esperienza, ad ottenere l'esatta osservanza delle leggi ed in ispecie di quella attuale, e passa alla votazione. »

La Commissione accetta?

LACAVA, *relatore*. Trattandosi di una questione che riguarda l'organico dei reali carabinieri, è naturale che non si può accettare ora in questa legge una siffatta disposizione la quale potrà venire in discussione o quando si trattasse dell'organico di quell'arma, oppure dei bilanci dell'interno e della guerra; quindi